



Confartigianato: Protocollo anti-Covid funziona.

Vaccini sono priorità, pronti a collaborare per aziende Covid-free

“Il Protocollo anti Covid nei luoghi di lavoro ha mostrato di funzionare bene anche durante le fasi peggiori della pandemia, è ancora valido e non va modificato. Ma serve ora una norma chiara sui comportamenti da adottare nei confronti dei lavoratori che, non vaccinandosi, mettono a rischio la salute e la sicurezza degli altri lavoratori”.

Lo ha dichiarato Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato, durante il confronto tra il Ministro del lavoro Andrea Orlando, i rappresentanti del Governo e le parti sociali sul funzionamento dei protocolli di sicurezza e sui vaccini nei luoghi di lavoro. “Il primo protocollo di misure per contrastare la diffusione del virus, firmato dalle parti sociali il 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile - ha spiegato Granelli - ha contribuito in maniera decisiva a mantenere aperte le attività fondamentali, costituite da imprese manifatturiere e dei servizi, consentendo ai lavoratori di continuare a lavorare in sicurezza.

Ora, però, deve essere garantito agli imprenditori che il Covid contratto dai propri dipendenti, quando è considerato infortunio sul lavoro, non comporti per il datore di lavoro il rischio di defatiganti contenziosi in sede penale e civile, oltre all'azione di regresso da parte dell'Inail. Su questo aspetto, la normativa attuale è insufficiente. Il presidente Granelli ha offerto al Governo la disponibilità di Confartigianato per contribuire alla diffusione della campagna vaccinale anche tra i lavoratori e gli imprenditori delle micro e piccole imprese utilizzando in particolare la rete della

bilateralità artigiana. Nel frattempo, Confartigianato Emilia Romagna ha raccolto l'appello del commissario straordinario all'emergenza Covid, Paolo Francesco Figliuolo, per mettere a disposizione tutte le sedi territoriali delle città con più di 15.000 abitanti e le strutture sanitarie convenzionate per potere garantire in tempi rapidi la vaccinazione degli imprenditori, dei loro famigliari e dei dipendenti delle aziende associate.

Confartigianato è pronta per definire con le autorità preposte alla gestione della pandemia e del Piano vaccinale in Italia le modalità di intervento e l'organizzazione logistica e sanitaria per potere procedere in totale sicurezza e rapidità con le vaccinazioni, dando così un contributo alla più rapida soluzione per uscire da questa drammatica crisi.

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale:

Dal 1° marzo SPID, CIE e CNS

aprono le porte a tutti i siti della Pa

da pag. 2

Consulenza del Lavoro:

Ancora approfondimenti

sui contenuti della Legge di Bilancio

da pag. 6

Credito: I tassi di marzo

da pag. 10

DAL 1° MARZO SPID, CIE E CNS APRONO LE PORTE A TUTTI I SITI DELLA PA

Con il Comunicato stampa del 16 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate comunica dal 1° marzo lo SPID, la Carta d'identità elettronica e la Carta nazionale dei servizi sono le chiavi di accesso che i cittadini potranno utilizzare per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In linea con quanto previsto dal Decreto Semplificazione (DL n. 76/2020), infatti, dal 1° marzo non sarà più possibile ottenere le credenziali di Fisconline, cioè quelle proprie dell'Agenzia, e nei prossimi mesi quelle già in uso verranno progressivamente dismesse. Sarà quindi necessario dotarsi di una delle tre modalità di identificazione e autenticazione, SPID, CIE o CNS, riconosciute per i servizi on line di tutte le Pubbliche amministrazioni e che sono già utilizzabili per accedere ai servizi delle Entrate.

Cosa cambia per i cittadini

Il Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), ha stabilito che l'accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta di Identità Elettronica (CIE), oltre alla CNS. Quindi per chi già utilizza SPID, CIE o CNS per accedere ai servizi telematici delle Entrate non cambia assolutamente nulla. I cittadini, invece, che utilizzano le credenziali di Fisconline, fornite dall'Agenzia, potranno continuare ad utilizzarle fino alla naturale scadenza (e comunque non oltre il 30 settembre 2021), dopo di che sarà necessario essere in possesso, a scelta, di uno dei tre strumenti citati.

Cosa sono SPID, CIE e CNS

Spid è il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Consiste di un sistema basato su credenziali personali che, grazie a delle verifiche di sicurezza, permettono di accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione e dei privati aderenti. Per ottenere Spid basta scegliere uno dei 9 gestori di identità digitale presenti sul sito <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid> e seguire i passi indicati dalle varie procedure ai fini dell'identificazione. CIE è la nuova Carta di identità elettronica, che permette anche in questo caso al cittadino di identificarsi e autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti che ne consentono l'utilizzo, sia Pubbliche amministrazioni che soggetti privati. La

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Sabato	mattina	dalle 8.30	alle 12

Nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14,30 alle 17 sarà possibile contattarci telefonicamente componendo i numeri degli interni e/o accedere agli uffici solo su appuntamento.

il numero del centralino dell'associazione è 0543 452811

CIE è rilasciata dal Comune di residenza, per utilizzarla al meglio è importante assicurarsi di avere l'intero codice PIN della carta di identità elettronica e, se serve, richiederlo al proprio comune. Infine c'è la CNS, la Carta Nazionale dei Servizi, che permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, che può essere una chiavetta USB o una smart card dotata di microchip.

BONUS PUBBLICITÀ 2021

Dal 1° al 31 marzo 2021 sarà possibile presentare la comunicazione che consente l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari, realizzati o ancora da realizzare nel 2021, utilizzando i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, a cui si può accedere mediante tramite Spid, Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d'identità elettronica (CIE), e con Entratel e Fisconline.

“Doppio regime” per gli anni 2021-2022

La nuova disciplina prevede un regime differenziato, a seconda della tipologia degli investimenti, per il riconoscimento del credito d'imposta. In particolare, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Per gli investimenti sul canale “Stampa”, quin-

di, la modifica normativa ha esteso agli anni 2021 e 2022 il regime transitorio inizialmente previsto solo per l'anno 2020, individuando già il plafond disponibile.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti effettuati sul canale "Emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali", si torna alla disciplina a "regime": il credito d'imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti 2021 rispetto a quelli effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno 2020, purché l'incremento sia pari almeno all'1 per cento. L'individuazione delle risorse disponibili per la copertura di questi investimenti è demandata a un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ogni anno.

In presenza di una richiesta di accesso all'agevolazione per investimenti su entrambi i canali (Stampa ed Emittenti tv-radio locali), pertanto, il credito d'imposta complessivamente richiesto da ciascun beneficiario sarà determinato sommando i due crediti calcolati come sopra indicato.

Fasi successive alla presentazione delle comunicazioni

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, entro il 30 aprile 2021, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti che hanno richiesto l'accesso all'agevolazione, con l'indicazione del credito d'imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario.

I richiedenti, dal 1° al 31 gennaio 2022, potranno confermare gli investimenti effettuati inviando la dichiarazione sostitutiva. Successivamente, il Dipartimento pubblicherà l'elenco definitivo dei soggetti beneficiari e il credito d'imposta effettivamente spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (il codice tributo da utilizzare è "6900").

IL DECRETO MILLEPROROGHE E LE ASSEMBLEE SOCIETARIE

Approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge del decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020) che al comma 6 apporta alcune novità in materia di svolgimento delle assemblee delle società per l'approvazione dei bilanci 2020.

In particolare, viene posticipato a 180 giorni dal-

la chiusura dell'esercizio il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle Spa ed s.r.l. deve essere convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Vengono inoltre estese alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021 le procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie disposte dall'art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). Per cui, per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021:

- ➔ le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici, possono stabilire nell'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) che l'espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza e che l'intervento all'assemblea si verifichi mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo stesso luogo, ove la loro presenza sia prevista;
- ➔ le S.r.l. potranno esprimere il voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto (in deroga ai limiti previsti dall'art. 2479 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie);
- ➔ le società quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e alle modalità di partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, potranno avvalersi dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente; nell'avviso di convocazione, tali società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, con la conseguenza che la facoltà del socio di conferire delega a tale soggetto diventa modalità obbligatoria. Per agevolare il ricorso a tale istituto, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e sub-deleghe, sia tramite il modulo di delega contenuto nell'Allegato 5A del Regolamento Emittenti sia tramite delega e subdelega ordinaria;
- ➔ le società quotate, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, potranno ricorrere all'istituto del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e

straordinarie, anche ove eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e potranno prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante.

Assemblee di associazioni e fondazioni

Ai sensi dell'art. 19, è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 la possibilità prevista dall'art. 73 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) di svolgere in videoconferenza le sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società, comprese quelle cooperative e i consorzi (Allegato 1, punto 10).

NUOVO DIFFERIMENTO PER L'ADESIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha nuovamente prorogato, dal 28.2.2021 al 30.6.2021, il termine entro il quale i soggetti che intendono continuare a visualizzare / scaricare le fatture elettroniche complete dall'area riservata del proprio sito Internet, comprese quelle emesse / ricevute dall'1.1.2019, devono effettuare l'adesione al servizio di "Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

Come noto, al fine di superare una delle criticità riguardanti la fatturazione elettronica tramite SdI sollevate dal Garante della Privacy, l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 21.12.2018, ha modificato il Provvedimento 30.4.2018, prevedendo la necessità di effettuare l'espressa "Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" per poter visionare / acquisire il file xml "completo" delle fatture emesse / ricevute, tramite un'apposita funzionalità messa a disposizione dalla stessa Agenzia nell'area riservata del proprio sito Internet.

Fino al termine del c.d. "periodo transitorio", in cui è possibile effettuare la prima adesione al servizio, l'Agenzia memorizza temporaneamente i file xml "completi" delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione, previa richiesta, ai soggetti interessati (cedente / prestatore, acquirente / committente e intermediario abilitato delegato). Il termine entro il quale è possibile effettuare l'adesione al servizio in esame con l'inclusione delle

fatture emesse / ricevute dall'1.1.2019 è stato più volte differito. Da ultimo con il Provvedimento 23.9.2020, l'Agenzia ha differito tale termine al 28.2.2021

Resta fermo che:

- ➔ l'adesione al servizio successivamente a tale data comporta che la consultazione / acquisizione del file fattura xml "completo" riguarda soltanto le fatture transitate per il SdI successivamente alla data di adesione al servizio;
- ➔ i consumatori finali che hanno effettuato l'adesione al servizio possono consultare le fatture elettroniche ricevute a decorrere dall'1.3.2020;
- ➔ i file "completi" delle fatture transitate per il SdI sono memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per poter essere utilizzati da G.d.F. e Agenzia delle Entrate.

L'UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2020

La presenza di una dichiarazione annuale IVA a credito consente al contribuente alternativamente di:

- ➔ riportare il credito all'anno successivo e scomputarlo nelle relative liquidazioni periodiche;
- ➔ riportare il credito all'anno successivo e utilizzarlo in compensazione;
- ➔ richiederlo a rimborso.

L'utilizzo del credito può essere di tipo verticale o orizzontale.

Verticale

Il credito compensa un debito della stessa imposta (ad esempio, credito IVA 2020 con saldo liquidazione IVA gennaio 2021). La compensazione verticale non è soggetta ad alcuna limitazione.

Orizzontale

Il credito compensa un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti. La compensazione orizzontale del credito IVA annuale (trimestrale) incontra una serie di limitazioni collegate all'ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte / contributi / premi dovuti dallo stesso. In particolare va rispettato il limite massimo annuale pari a € 700.000.

Compensazione

Soltanto nel caso in cui il contribuente intenda utilizzare in compensazione orizzontale il credito annuale per importi superiori a € 5.000 deve presentare la dichiarazione munita del visto di conformità. In caso di utilizzo del credito in compensazione:

- ➔ in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell'organo di controllo);
ovvero
- ➔ con visto di conformità (sottoscrizione) apposto da un soggetto non abilitato; l'Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.

Si evidenzia che per i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a:

- ➔ 8 per il 2019 (mod. REDDITI 2020);
- ➔ 8,5 quale media per il 2018 - 2019;

è previsto l'esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2020 per importi non superiori a € 50.000 annui sulla base del c.d. "regime premiale" disciplinato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2020.

Rimborso

In alternativa all'utilizzo del credito IVA annuale in compensazione, verticale e/o orizzontale, il contribuente può richiedere il rimborso dello stesso. A tal fine è necessaria la sussistenza di determinati requisiti e prestare un'apposita garanzia, salvo gli specifici casi di esonero (ad esempio, dichiarazione munita del visto di conformità). Il rimborso del credito IVA per un importo non superiore a € 30.000 è erogabile senza il visto di conformità / garanzia. I soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 8 per il 2019 / 8,5 quale media per il 2018 - 2019 beneficiano dell'esonero dal visto per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui. La richiesta di rimborso richiede la compilazione del quadro VX del mod. IVA 2021 ed in particolare del rigo VX4.

Francesco Bandini

bandini@confartigianato.fo.it

Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale D.L. 137/2020 - prime indicazioni INPS

L'Inps, con la circolare 24 dell'11/02/2021, ha fornito i primi chiarimenti in merito all'applicazione dell'esonero alternativo alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale previsto dall'articolo 12 del D.L. 137/2020. L'istituto ha chiarito che l'esonero in oggetto spetta solamente a chi avrebbe avuto astrattamente titolo di fruire delle sei settimane di ammortizzatori previste dal DL 137/2020 ma non le ha utilizzate.

Ricordiamo che le sei settimane di ammortizzatori previsti dal DL 137 spettavano solamente a chi avesse terminato le ulteriori 9 settimane previste dal DL 104/2020 o ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24/10/2020 che disponeva la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono quindi esclusi dal beneficio in oggetto coloro che non hanno utilizzato interamente le 9+9 settimane previste dal DL 104/2020, a meno che non appartenenti alle categorie di cui al DPCM del 24/10/2020, coloro che hanno fruito dell'esonero di cui all'articolo 3 del DL 104/2020 e coloro che hanno fruito degli ammortizzatori sociali previsti dal DL 137/2020.

L'esonero si sostanzia in uno sgravio contributivo pari ai contributi potenzialmente dovuti sulle ore di assenza per cassa integrazione fruita nel mese di giugno 2020.

L'applicazione del beneficio è subordinata all'approvazione della Commissione Europea, pertanto non è ancora applicabile.

Ammortizzatori sociale Legge 178/2020 Novità da parte dell'INPS

Con la circolare 28 del 17/02/2021 l'Inps recepisce quanto previsto dalla legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020 in materia di ammortizzatori sociali e prevede, su parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alcune novità.

L'INPS conferma la possibilità di fruire di n. 12 set-

timane di ammortizzatori sociali dall'01/01/2021 indipendentemente dal fatto che l'azienda abbia fruito nel 2020 di alcun tipo di cassa integrazione COVID-19.

La particolarità già prevista dalla norma è che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria possono essere fruiti entro il 31/03/2021, mentre gli altri ammortizzatori (FIS, FSBA e CIGD) possono essere fruiti entro il 30/06/2021.

La novità espressa dalla circolare INPS riguarda i lavoratori che rientrano nell'applicazione del beneficio.

La norma prevedeva che potessero essere ricompresi nella domanda degli **ammortizzatori sociali** i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della legge (01/01/2021) mentre l'INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, precisa che le misure di sostegno **trovano applicazione per tutti i lavoratori che risultano alle dipendenze alla data del 4 gennaio 2021.**

Ai nuovi periodi di integrazione salariale non verrà applicato alcun contributo addizionale.

Legge di Bilancio: esonero alternativo agli ammortizzatori sociali D.L. 178/2020 - le prime istruzioni INPS

L'INPS con la circolare n. 30 del 19/02/2021 fornisce i primi chiarimenti in merito alla fruizione del beneficio in oggetto.

Per l'applicazione del beneficio occorre comunque attendere l'approvazione della Commissione Europea.

Il beneficio spetta ai datori di lavoro che non intendono fruire degli ammortizzatori sociali previsti per il periodo 01/01/2021 - 31/03/2021 per quanto riguarda la CIG e per il periodo 01/01/2021 - 30/06/2021 per quanto riguarda il FIS, la Cig in deroga e l'FSBA previsti dallo stesso D.L. 178/2020.

Lo sgravio sarebbe pari al 100% dei contributi non versati per le ore di ammortizzatore sociale fruito nel periodo di maggio e/o giugno 2020 e dovrà essere fruito entro il 31/03/2021 per un periodo massimo di otto settimane.

Legge di Bilancio: esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 - le prime istruzioni INPS

L'INPS con la circolare 32 del 22/02/2021 fornisce i primi chiarimenti in merito ai requisiti per l'esonero in oggetto.

Precisando che si tratta di un'estensione all'esonero di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11 della legge 92/2012, l'Istituto chiarisce che l'esonero previsto dalla legge di bilancio ha di base gli stessi requisiti previsti dalla legge 92/2012 mutando solo, per il periodo 2021-2022, l'esonero spettante che passa dal 50% al 100% dei contributi previdenziali fino ad un massimo 6.000,00 Euro annui.

L'esonero pertanto spetta in caso di assunzione a tempo determinato per un massimo di 12 mesi; assunzione a tempo determinato per un massimo di 18 mesi; trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato di un rapporto agevolato per ulteriore 6 mesi fino ad un massimo di 18 mesi.

L'assunzione deve riguardare donne nelle seguenti condizioni:

- ➔ donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- ➔ donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (vedi Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- ➔ donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- ➔ donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

La norma prevede anche che l'assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto che deve permanere per tutta la durata di fruizione dell'incentivo.

Per l'applicazione del beneficio in trattazione occorre attendere l'approvazione della Commissione Europea.

Ripresa versamenti sospesi 16/11/2020 e 16/12/2020

In data 16/03/2021 scade il pagamento degli F24 sospesi che avrebbero avuto scadenza in data 16/11/2020 e 16/12/2020.

Le sospensioni erano state previste dai D.L. 137 - 149 e 157/2020 e riguardavano la sola INPS per la scadenza del 16/11/2020 e l'intero modello F24 per la scadenza del 16/12/2020.

Le imprese beneficiarie di questa possibilità dovranno procedere il 16/03/2021 con il versamento di quanto sospeso integralmente o in massimo 4 rate scadenti il 16 di ogni mese a partire dal 16/03/2021.

Per quanto riguarda l'Inps le rate dovranno avere un importo minimo di 50,00 Euro.

Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe - cosa cambia in materia di lavoro

Il comma 10-bis dell'articolo 11 prevede il differimento al 31/03/2021 di tutti i termini di invio delle domande di cassa integrazione nonché delle domande di pagamento diretto da presentare all'INPS che scadevano il 31/12/2020.

L'articolo 19 proroga al 30/04/2021 la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere al lavoro agile con le forme di comunicazione in materia semplificata già previste dal D.L. 34/2020, ovvero senza bisogno di sottoscrivere l'accordo con il lavoratore ma con comunicazione telematica sul sito del Ministero del Lavoro con l'elenco dei lavoratori interessati e le date di inizio e fine della modalità agile.

L'articolo 22-sexies riprende, in materia di cuneo fiscale, l'ulteriore detrazione già resa permanente dall'articolo 1, comma 8 della legge di bilancio. La detrazione spetta quindi dall'01/01/2021 nei seguenti importi:

- ➔ 960 euro, aumentati dal prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000,00 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000,00 euro ma non a 35.000,00 euro;
- ➔ 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000,00 euro, di-

minuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000,00 euro.

Se in sede di conguaglio scaturisse un recupero dell'ulteriore detrazione non spettante, i sostituti d'imposta dovranno provvedere al recupero di quanto non dovuto in 10 rate (precedentemente erano 8).

DPCM 02/03/2021 - transiti in Italia dall'estero

Il nuovo DPCM firmato in data 02/03/2021 ri-vede gli adempimenti per gli spostamenti da e per l'estero.

Il nuovo allegato 20 suddivide così gli stati:

➔ Elenco A:

Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.

➔ Elenco B:

Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

➔ Elenco C:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

➔ Elenco D:

Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

➔ Elenco E:

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

Con riferimento all'elenco sopra riportato, l'articolo 51 del DPCM 02/03/2021 prevede:

Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui all'elenco D ed E, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni. Nel caso si trattasse di lavoratori dipendenti, occorre presentare certificato medico di malattia al datore di lavoro già dal primo giorno di quarantena.

Nel caso di soggiorno o transito nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C, si applica l'obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione dell'attestazione si dovrà procedere con i 14 giorni di quarantena.

Nessuna di queste previsioni va applicata:

- ➔ all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- ➔ al personale viaggiante;
- ➔ ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A;
- ➔ agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- ➔ agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di test molecolare negativo nelle 48 ore precedenti;
- ➔ a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore a 120 ore (5 giorni) per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- ➔ a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- ➔ ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione Europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro.

ro, salvo che nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;

- ➔ al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
- ➔ ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- ➔ al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- ➔ ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- ➔ agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- ➔ agli ingressi mediante voli "Covid-tested", conformemente all'ordinanza del Ministero della Salute;
- ➔ agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI MARZO 2021

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 3,858%	Euribor 3m + 5,350 = 4,808%	Euribor 3m + 6,750 = 6,208%	Euribor 3m + 8,300 = 7,758%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,458%	Euribor 3m + 3,700 = 3,158%	Euribor 3m + 4,700 = 4,158%	Euribor 3m + 5,400 = 4,858%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,458%	Euribor 3m + 3,700 = 3,158%	Euribor 3m + 4,700 = 4,158%	Euribor 3m + 5,400 = 4,858%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,708%	Euribor 3m + 5,150 = 4,608%	Euribor 3m + 6,300 = 5,758%	Euribor 3m + 8,300 = 7,758%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,858%	Euribor 3m + 2,900 = 2,358%	Euribor 3m + 4,700 = 4,158%	Euribor 3m + 5,400 = 4,858%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,458%	Euribor 3m + 3,700 = 3,158%	Euribor 3m + 4,700 = 4,158%	Euribor 3m + 5,400 = 4,858%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,708%	Euribor 3m + 5,150 = 4,608%	Euribor 3m + 6,750 = 6,208%	Euribor 3m + 8,300 = 7,758%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,458%	Euribor 3m + 3,700 = 3,158%	Euribor 3m + 4,700 = 4,158%	Euribor 3m + 5,400 = 4,858%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,458%	Euribor 3m + 3,700 = 3,158%	Euribor 3m + 4,700 = 4,158%	Euribor 3m + 5,400 = 4,858%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,708%	Euribor 3m + 5,150 = 4,608%	Euribor 3m + 6,300 = 5,758%	Euribor 3m + 7,500 = 6,958%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,858%	Euribor 3m + 2,900 = 2,358%	Euribor 3m + 3,800 = 3,258%	Euribor 3m + 4,900 = 4,358%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,458%	Euribor 3m + 3,700 = 3,158%	Euribor 3m + 4,700 = 4,158%	Euribor 3m + 5,400 = 4,858%